

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1567

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato RAUTI

Presentata il 29 gennaio 1973

Modifica del trattamento privilegiato ordinario tabellare dei militari, dei graduati di truppa e degli allievi dei corpi speciali, nonché dei loro superstiti, in caso di infortunio dovuto a causa di servizio

ONOREVOLI COLLEGHI! — Più volte il Parlamento si è intrattenuto sull'attuale trattamento riservato ai militari di leva ed agli allievi dei corpi speciali, infortunatisi per causa di servizio, ovvero ai loro superstiti, in caso

di morte. Tale trattamento è basato sull'istituto della pensione privilegiata ordinaria cosiddetta « tabellare » ed è attualmente dei seguenti importi:

CATEGORIE E PERCENTUALI	PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE ANNUE		
	Caporal-maggiore e caporale	Appuntato e soldato	Allievo di Corpo speciale
1 ^a	344.000	304.900	328.700
2 ^a (90 %)	309.600	274.400	295.800
3 ^a (80 %)	275.200	243.900	263.000
4 ^a (70 %)	240.800	213.400	230.100
5 ^a (60 %)	206.400	182.900	197.200
6 ^a (50 %)	172.000	152.500	164.400
7 ^a (40 %)	137.600	122.000	131.500
8 ^a (30 %)	103.200	91.500	98.600

Un soldato di truppa, divenuto invalido al cento per cento per causa di servizio ottiene una pensione annua di lire 304.900 lorde, cioè poco più di lire 25.000 mensili nette.

Il trattamento di una vedova di Caduto per servizio, sempre soldato di leva, è della metà di tale importo.

Si ritiene quindi giunto il momento di risolvere in modo definitivo il problema di questi servitori dello Stato divenuti totalmente o parzialmente inabili per cause di servizio, ai quali deve andare la riconoscenza del Paese nella maniera più ampia possibile, ma che comunque — pur tenuto conto, realisticamente, delle attuali condizioni del bilancio — hanno diritto ad un trattamento certamente non inferiore a quello di un lavoratore qualsiasi, che riceve, attraverso l'INAIL, una pensione di infortunio di gran lunga superiore.

. . .

L'articolo 1 della proposta di legge prevede, appunto, la concessione di una pensione, ovvero assegno rinnovabile, ovvero assegno temporaneo, basati su un parametro teorico del 20 per cento inferiore a quello del sergente.

In pratica, il sergente di leva, in base al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (quadro IV, sezione B della tabella unica allegata al decreto stesso), ha attualmente il parametro 100, corrispondente ad annue lire 735.000 (lire 61.250 mensili lorde). Riducendo tale importo del 20 per cento, si ottiene una pensione base annua

di lire 588.000 (lire 49.000 mensili lorde). Così l'invalido di prima categoria godrà di una pensione mensile di lire 49.000, quello di seconda categoria di lire 44.100, quello di terza categoria di lire 39.200, quello di quarta categoria di lire 34.300, quello di quinta categoria di lire 29.400, quello di sesta categoria di lire 24.500, quello di settima categoria di lire 19.600 e quello di ottava categoria di lire 14.700, sempre mensili lorde.

Non è prevista alcuna differenziazione tra soldato, caporale, caporal maggiore ed allievo di Corpo speciale.

L'articolo 2 fa riserva del trattamento più favorevole per le pensioni indirette, spettanti ai familiari dei caduti per servizio, che per la legge 17 ottobre 1967, n. 974, ottengono — nella maggioranza degli altri casi, sempre per i tabellari — la possibilità di liquidare, se più favorevole, il trattamento di guerra, al quale devono essere aggiunti gli assegni speciali previsti per la pensione privilegiata ordinaria. Trattasi, in tale caso, di una pensione di guerra indiretta liquidata in funzione di pensione privilegiata ordinaria per causa di servizio.

L'articolo 3 riguarda la decorrenza, che viene fissata al 1° gennaio 1973, e la copertura della spesa.

Onorevoli colleghi, sono certo che la presente proposta di legge troverà la vostra approvazione, trattandosi di un atto di giustizia riparatrice nei confronti della più umile categoria dei servitori dello Stato, che proprio per tale condizione deve essere tenuta nel massimo conto da parte del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai fini della liquidazione della pensione privilegiata ordinaria o dell'assegno rinnovabile o di quello temporaneo, diretti, indiretti o di riversibilità, spettanti ai graduati e ai militari di truppa dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, nonché agli allievi carabinieri, allievi guardie di finanza, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia e allievi guardie forestali, si considera come trattamento di attività quello spettante al sergente di leva trovantesi nelle stesse condizioni di impiego, ridotto del 20 per cento.

Ai trattamenti di cui al comma precedente si applicano le norme in vigore per la liquidazione dei trattamenti privilegiati ordinari degli ufficiali e sottufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei Corpi speciali.

Nulla è innovato per quanto riguarda l'applicazione a detti trattamenti degli assegni speciali caratteristici delle pensioni privilegiate ordinarie.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1973.

All'onere di lire 2.400.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1973, si farà fronte mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.